



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 19:35 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. DALLA FONTANA Susanna		X	8. SCAPOLO Luciano		X
2. FRIGERIO Adelio	X		9. TOSCA Roberta	X	
3. COPPA Sara	X		10. NEGRETTI Fabrizio	X	
4. BOTTACIN Paola	X		11. CHIGHINE Giovanni	X	
5. GANDOLA Flavio	X				
6. VALERIO Claudio	X				
7. BERNASCONI Alessandro		X			
			Totale n.	8	3

Partecipa il Segretario Generale - reggente temporaneo - avv. Gianpietro NATALINO.

Assume la presidenza il Vice Sindaco Adelio FRIGERIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Lg. n. 208/2015;

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss. mod. e int. che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

Visto l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Vista la Legge n. 160 / 2019 rubricata come "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" (c.d. Legge di Bilancio 2020) e rilevato che:

- l'art. 1, comma 738, abroga, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Lg. 147 / 2013 e stabilisce che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, recano la disciplina della nuova imposta municipale propria (c.d. nuova IMU), costituendo quindi il *corpus* normativo relativo all' "*individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi*" sottoposto a riserva di Legge ai sensi del precitato art. 52, D.Lgs. 446/1997;
- l'art. 1, comma 777, esplica la potestà regolamentare tributaria dei Comuni di cui al succitato art. 52 del D. Lgs. n. 446 / 1997, anche in materia di c.d. "nuova IMU" e stabilisce le specifiche, tipiche e nominate, facoltà che i Comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Vista la Legge n. 178/2020 che all'art. 1, co. 48, introduce l'esenzione IMU per i titolari di pensione estera che risiedono all'estero e che sono proprietari di immobili in Italia;

Richiamata la propria deliberazione n. 9/2020 del 24.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

Ritenuto che, come previsto dalla suddetta normativa, le aliquote dell'imposta municipale propria sono fissate nelle seguenti misure:

- 0,5% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,1% l'aliquota base;
- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, con facoltà dei Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- 0,86% per gli altri immobili con possibilità di incrementarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Visto il comma 751 della Legge n. 160/2019, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Considerato che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in €. 200,00;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

Visto il comma 756 della Legge n. 160/2019, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Verificato che anche per l'anno 2021 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

Considerato il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

Dato atto che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

Evidenziato che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

Vista la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali stabilita dall'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con la Legge 25 febbraio 2022 n. 15;

Udito l'intervento del Vice Sindaco, che illustra la proposta di deliberazione;

Ritenuto, pertanto, determinare per l'anno 2022 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) come segue:

– Abitazione principale nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	0,60%
– Altri immobili ad eccezione di quelli del gruppo catastale D	0,96%
– Immobili appartenenti al gruppo catastale D (di cui 0,76% da corrispondere allo Stato)	1,06%
– Aree fabbricabili	0,96%
– Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0%

Ritenuto inoltre di dover determinare l'aliquota dello 0,96% per:

- gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori e figli) con riduzione del 50% della base imponibile adibita ad abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che rispettino le norme previste per il comodato, come previsto dall'art. 1, co, 747, della Legge n. 160/2019;
- i fabbricati di interesse storico o artistico e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili con riduzione del 50% della base imponibile, come previsto dall'art. 1, co, 747, della Legge n. 160/2019;
- le abitazioni locare a canone concordato con riduzione del 25% della base imponibile, come previsto dall'art. 1, co, 760, della Legge n. 160/2019;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/00, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di determinare - e per l'effetto approvare - per l'anno 2022 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.):

Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2021
Abitazione principale e pertinenze <i>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7).</i>	<p style="text-align: center;">Esente</p> <p><u>Sono esclusi dall'esenzione:</u> i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazione signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)</p>
Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7).</i>	<p style="text-align: center;">0,6% con detrazione di € 200,00 <pre>(prevista dall'art. 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).</pre></p>
Fabbricati di categoria D	<p style="text-align: center;">1,06% (di cui 0,76% riservata allo Stato)</p>
Tutti gli altri fabbricati e terreni edificabili	<p style="text-align: center;">0,96%</p>
Fabbricati in uso a parenti in linea retta	<p style="text-align: center;">0,96% (con riduzione del 50% della base imponibile adibita ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 a condizione che rispettino le norme previste per il comodato)</p>
Fabbricati di interesse storico o artistico Fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili	<p style="text-align: center;">0,96% (con riduzione del 50% della base imponibile)</p>
Abitazioni locatate a canone concordato (Legge n. 431/1998)	<p style="text-align: center;">0,96% (con riduzione del 25% della base imponibile)</p>
Terreni agricoli	<p style="text-align: center;">Esente Art. 1 comma 13 L. 208/2015 Comune totalmente montano</p>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<p style="text-align: center;">0,1%</p>
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice	<p style="text-align: center;">0%</p>

– di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2022;

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2020 del 24.06.2020 e che sono fatte salve le fattispecie di detrazione/deduzione di imposta normate dalla legge che non sono esplicitamente derogate nel precitato regolamento anche se sopravvenute all'adozione dello stesso;
- di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e di dare atto che ai sensi della nota MEF n. 41981/2019 l'inserimento del presente atto nell'apposito portale costituisce a tutti gli effetti condizione di efficacia per l'applicabilità delle relative aliquote;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, rispettando la rigida e formale tempistica imposta dalla Legge per l'approvazione del bilancio di previsione, con successiva e separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

Piazza Libertà – C.A.P. 22070

Tel. 031/880601 Fax 031/880575

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 15/2022 DEL 30/05/2022

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2022. Provvedimenti.

La scrivente dott.ssa Maria Maddaloni in funzione di Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 31, comma 18, della Lg. n. 183/2011;

Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i vincoli di finanza pubblica di cui alla vigente normativa;

Preso atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti gli artt. 49, co. 1 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;

E S P R I M E

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 24/05/2022

Il Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario
F.to dott.ssa Maria Maddaloni

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Adelio Frigerio

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 14/06/2022 per ivi rimanervi gg. 15 consecutivi.

Lì, 14/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 30/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 14/06/2022



IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
avv. Gianpietro Natalino